



2023/0323(COD)

18.12.2023

EMENDAMENTI

26 - 223

Progetto di relazione
Róza Thun und Hohenstein
(PE756.002v01-00)

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Proposta di regolamento
(COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))

Emendamento 26

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge.

Emendamento

(2) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge, ***nonostante la fornitura del bene o la prestazione del servizio.***

Or. en

Emendamento 27

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo ***l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa.*** Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), che fanno affidamento su flussi di

Emendamento

(3) I ritardi di pagamento ***e i pagamenti differiti oltre i termini stabiliti dalla legge*** incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo ***la redditività nel caso in cui il creditore abbia bisogno di ottenere un finanziamento esterno a causa del ritardo nei pagamenti.*** Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività ***e le assunzioni,*** provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita, ***considerando anche che l'inflazione riduce nel tempo il valore reale dei crediti.*** Gli effetti deleteri dei

cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.

ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative. ***Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.***

Or. en

Emendamento 28

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa. Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), ***che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili***, sono colpite ***gravemente*** da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia

Emendamento

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa. Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI) sono colpite da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali

dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.

negative, *mentre l'intervento normativo dovrebbe considerare anche i benefici dei ritardi di pagamento in situazioni vantaggiose per entrambe le parti, il debitore e il creditore.*

Or. en

Emendamento 29 **Maria Grapini**

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa. Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.

Emendamento

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa. Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI) *e le microimprese*, che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.

Or. ro

Emendamento 30 **Deirdre Clune**

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il settore impegnato nella produzione, nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione ha un'organizzazione unica nel più ampio panorama della vendita al dettaglio; un modello commerciale che avvantaggia tutte le parti coinvolte tenendo conto della struttura dei settori creativi e culturali quali detentori di grandi scorte con cicli operativi unici e lenti e rotazione delle scorte; un modello commerciale adattato ai tratti distintivi dei prodotti culturali a bassa rotazione e a vendita ridotta con un valore intrinseco, senza pari in altre tipologie di vendita al dettaglio;

Or. en

Motivazione

Most books, apart from bestsellers, stay on bookshop shelves for 6 to 12 months or even longer before selling. This means that a bookshop's stock rotates (i.e., the entire stock is sold) less frequently than in other retail sectors (on average every 3.43 months) and, therefore, bookshops do not make an immediate profit on the books they stock. If one compares this to the trade in perishable goods, where stock rotation is by nature much quicker, the difference between a slow-moving product (book) and a faster-moving product becomes evident. Payment and invoicing obligations should, therefore, also be differentiated. Book publishers, in turn, rely on a healthy network of booksellers to display the wealth of titles that underpin Europe's cultural diversity and that make book publishing the largest cultural industry in the EU. Longer payment terms also reflect the long-term investments that publishers make on authors, who get paid in advance but might need months or years to become successful, and require the exposure of their books in the highest possible number of outlets.

Emendamento 31

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 4

(4) **Sebbene** il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento **sia** già agevolato dai regolamenti (CE) n. 805/2004³⁶, (CE) n. 1896/2006³⁷, (CE) n. 861/2007³⁸ e (UE) n. 1215/2012³⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

³⁶ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

³⁷ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un

(4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento **è** già agevolato dai regolamenti (CE) n. 805/2004³⁶, (CE) n. 1896/2006³⁷, (CE) n. 861/2007³⁸ e (UE) n. 1215/2012³⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio, per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è necessario stabilire disposizioni aggiuntive. **Le procedure ivi introdotte vengono utilizzate in modo diverso negli Stati membri. In particolare, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non viene utilizzato allo stesso modo in tutti gli Stati membri, poiché la sua durata varia notevolmente^{39 bis}. Tuttavia, un maggiore utilizzo di questi strumenti consentirebbe alle imprese di ottenere i propri compensi più rapidamente. Le procedure europee di cui sopra non sono sufficientemente conosciute dalle imprese, dai cittadini, dai professionisti e dai tribunali. Per questo motivo è necessario renderle più efficaci e meglio conosciute. Riducendo i rispettivi termini e introducendo il trattamento elettronico, le procedure diventeranno più attraenti. Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a garantire il rispetto della durata massima della procedura.**

³⁶ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

³⁷ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁸ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un

procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

^{39 bis} Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Or. en

Motivazione

Existing mechanisms need to be optimized before creating new instruments such as the enforcement authorities mentioned here. The European order for payment procedure was introduced to simplify and speed up the recovery of outstanding debts, to reduce procedural costs and to provide creditors, especially SMEs, with a quick and efficient legal instrument - an objective that is as valid today as it was when the Regulation was adopted. The Commission's 2015 report found that the Regulation generally appears to work reliably and satisfactorily. The application of the Regulation has generally improved, simplified and accelerated the processing of uncontested pecuniary claims in cross-border disputes. However, the European procedure is not sufficiently well known among businesses, citizens, professionals and courts. Further education is therefore needed, both at European level and in the Member States. The Regulation should be effectively and actively promoted by informing the public and professionals about the European order for payment procedure. The functioning of the procedure could be further improved by ensuring electronic processing and by Member States giving more thought to whether centralized processing of cases under the procedure would be useful.

Emendamento 32

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale⁴¹ invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie informative, nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.

⁴⁰ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011,

Emendamento

(6) La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale⁴¹ invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; **le asimmetrie nel potere contrattuale tra debitori di grandi dimensioni e più potenti e piccoli creditori**; la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie informative, nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.

⁴⁰ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011,

pag. 1).

⁴¹ COM (2020) 103 definitivo.

pag. 1).

⁴¹ COM (2020) 103 definitivo.

Or. en

Emendamento 33

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo, ***indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese o tra imprese e amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, quando queste ultime o questi ultimi rappresentano la parte debitrice, considerato che tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori*** gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese.

Emendamento

(8) È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo. Dal ***momento*** che ***le*** amministrazioni aggiudicatrici/***gli*** enti ***certificatori*** gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese ***e che negli ultimi anni si è registrata una notevole quantità di ritardi di pagamento, è necessario stabilire un periodo di pagamento obbligatorio di 30 giorni di calendario per tali transazioni. Tra le imprese è spesso richiesto un periodo di pagamento più lungo. Pertanto, nelle transazioni B2B, il periodo di pagamento non può superare i 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. A causa delle particolarità del modello di finanziamento in alcuni settori è, tuttavia, necessario concordare periodi di pagamento ancora più lunghi. Ciò vale, in particolare, per i prodotti stagionali e per i prodotti a bassa rotazione. Tenendo conto delle circostanze dei singoli casi, dovrebbe essere pertanto possibile concordare periodi di pagamento più lunghi nei singoli contratti. Tale accordo deve essere stipulato espressamente e non può essere imposto unilateralmente alla stregua dei termini e delle condizioni generali.***

Inoltre, l'accordo non deve essere gravemente iniquo nei confronti degli interessi del creditore. Si presuppone già che non vi sia alcuna grave iniquità se il debitore è una piccola o media impresa. La grave iniquità si configura se lo scostamento dal periodo standard di 60 giorni si verifica senza un motivo oggettivo e viola i principi di buona fede e onestà. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se è stato concordato un periodo di pagamento superiore a 120 giorni. La presunzione può essere confutata in singoli casi.

Or. en

Emendamento 34
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo, indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese o tra imprese e amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, quando queste ultime o questi ultimi rappresentano la parte debitrice, considerato che tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese.

Emendamento

(8) È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo, indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese o tra imprese e amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, quando queste ultime o questi ultimi rappresentano la parte debitrice, considerato che tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese. ***Le transazioni tra grandi imprese dovrebbero essere escluse da queste disposizioni.***

Or. en

Motivazione

La causa principale dei ritardi di pagamento risiede nello squilibrio di potere contrattuale. Dal momento che le grandi imprese hanno un potere contrattuale relativamente identico, le transazioni tra una grande impresa e un'altra grande impresa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non dovrebbe applicarsi alle transazioni tra PMI in generale, dal momento che le differenze di potere contrattuale tra le PMI possono essere relativamente più disuguali.

Emendamento 35

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il settore interessato dalla produzione, dalla distribuzione e dalla vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione ha una struttura unica nel più ampio panorama della vendita al dettaglio. Esso costituisce un modello commerciale che avvantaggia tutte le parti coinvolte considerando che i settori creativi e culturali sono strutturati come detentori di grandi scorte di prodotti con cicli operativi unici e lenti e rotazione delle scorte. Si tratta di un modello commerciale adattato alle caratteristiche distintive dei prodotti culturali di valore intrinseco, che si spostano e si vendono lentamente, e che non ha equivalenti in altre tipologie di commercio al dettaglio.

Or. ro

Emendamento 36

Geoffroy Didier, Laurence Sailliet

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il settore impegnato nella produzione, nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione ha un'organizzazione unica nel più ampio panorama della vendita al dettaglio; un modello commerciale che avvantaggia tutte le parti coinvolte tenendo conto della struttura dei settori creativi e culturali quali detentori di grandi scorte con cicli operativi unici e lenti e rotazione delle scorte; un modello commerciale adattato ai tratti distintivi dei prodotti culturali a bassa rotazione e a vendita ridotta con un valore intrinseco, senza pari in altre tipologie di vendita al dettaglio;

Or. en

Emendamento 37
Geoffroy Didier, Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Il settore impegnato nella produzione, nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di libri ha un'organizzazione unica nel più ampio panorama della vendita al dettaglio; nel corso di decenni ha, infatti, sviluppato un modello commerciale equilibrato che utilizza termini di pagamento lunghi e flessibili con l'obiettivo principale di fornire un'offerta diversificata di libri che arricchisca la cultura europea, un modello commerciale che avvantaggi tutte le parti coinvolte tenendo conto della struttura singolare delle librerie in quanto detentrici di grandi scorte di migliaia di titoli unici, con una rotazione delle scorte poco frequente; un modello commerciale

adattato ai tratti distintivi del commercio di libri riconoscendoli come prodotti culturali a bassa rotazione e a vendita ridotta con un valore intrinseco, senza pari in altre tipologie di vendita al dettaglio.

Or. en

Emendamento 38
Róza Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, ***ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione***, e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁴² del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁴² Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione

Emendamento

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁴² del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Tuttavia, i pagamenti effettuati per adempiere gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i pagamenti effettuati nell'ambito delle transazioni tra compagnie assicurative e imprese in cambio della consegna di beni o della prestazione di servizi dietro compenso, incluso come compenso ad altri terzi.***

⁴² Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione

e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

Or. en

Emendamento 39

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione, e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁴² del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁴² Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

Emendamento

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione, ***gli interessi in relazione ad altri pagamenti, ad esempio i pagamenti ai sensi delle leggi in materia di assegni e di cambiali***, e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁴² del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁴² Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

Emendamento 40
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi ***in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto***, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario ***sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B***, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. ***Da un lato***, è necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento, ***ma dall'altro lato sarebbe opportuno prendere in considerazione anche ragioni legittime di limitazioni temporanee dei flussi finanziari, quali i ritardi nei pagamenti dei clienti, la crescita aziendale, le fluttuazioni stagionali, le spese impreviste, i problemi di gestione dell'inventario, le dinamiche di mercato, la concorrenza o le recessioni economiche***. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere ***in linea di principio*** limitati a 30 giorni di calendario per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice. ***I periodi di pagamento nelle transazioni B2B dovrebbero essere limitati a 60 giorni di calendario se non diversamente concordato contrattualmente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le clausole contrattuali e le prassi relative ai periodi di pagamento non siano gravemente inique.***

Emendamento 41
Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B, ***nelle quali l'impresa di grandi dimensioni costituisce la parte debitrice ai sensi della direttiva (UE) 2013/34***, sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice. ***Sebbene ciò non sia gravemente iniquo per i diritti del creditore, le parti contraenti devono, tuttavia, poter concordare esplicitamente periodi di pagamento più lunghi rispetto a tale durata, come nel caso in particolare della concessione di crediti commerciali a favore dei clienti.***

Or. fr

Emendamento 42
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice. ***Questo cambiamento è altresì necessario per limitare il cosiddetto "fattore paura" di cui soffrono le micro e le piccole imprese quando hanno un credito con aziende più grandi e che porta spesso tali creditori a tollerare ritardi di pagamento a fronte della promessa di attività future.***

Or. en

Emendamento 43
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra

l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B, **nelle quali l'impresa di grandi dimensioni costituisce la parte debitrice ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/34**, sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica, **nel quadro di un appalto pubblico o meno**, costituisce la parte debitrice.

Or. fr

Emendamento 44

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni **di calendario** sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni **lavorativi** sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice. **La fatturazione elettronica può essere uno strumento utile in questo senso, dal momento che aiuterebbe i**

creditori a dimostrare la data di ricezione della fattura in caso di dubbi o di controversie.

Or. en

Emendamento 45

Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B, ***nelle quali la parte debitrice è una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE***, sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Or. en

Emendamento 46

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi ***in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto***, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B, ***nelle quali la grande impresa costituisce la parte debitrice***, sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Or. en

Motivazione

La causa principale dei ritardi di pagamento risiede nello squilibrio di potere contrattuale; le transazioni tra autorità pubbliche e imprese e tra grandi imprese e PMI, nelle quali la grande impresa costituisce la parte debitrice, dovrebbero, pertanto, essere sempre limitate a 30 giorni di calendario.

Emendamento 47

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Le leggi nazionali prevedono già flessibilità per i debitori, dal momento che il periodo di tempo consentito tra il ricevimento dei beni e dei servizi e il ricevimento della fattura varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto, tale termine consente ai debitori di

disporre di più di 30 giorni di calendario per pagare i propri creditori dal momento in cui ricevono i beni o i servizi e, di conseguenza, dal momento in cui possono utilizzare o vendere tali beni o servizi. Nel caso in cui i debitori siano micro, piccole e medie imprese, questo periodo di tempo consente loro di avere maggiore flessibilità, in particolare in caso di merci a bassa rotazione o con un basso tasso di rotazione. Tuttavia, nel caso in cui i creditori siano microimprese e i debitori siano grandi imprese, l'asimmetria del potere contrattuale può comportare un prolungamento significativo di questo periodo di tempo al fine di ritardare il pagamento finale. Per evitare questa possibilità e consentire alle microimprese di essere effettivamente pagate dalle grandi imprese entro 30 giorni, le microimprese dovrebbero fornire la fattura unitamente ai beni e ai servizi.

Or. en

Emendamento 48
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe, quindi, mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.

Or. fr

Emendamento 49
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *I periodi di pagamento contrattuali potrebbero essere prolungati fino a 60 giorni di calendario nelle transazioni B2B, laddove la grande impresa non sia il debitore e laddove ciò sia espressamente concordato dal creditore e dal debitore nel contratto, non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore e l'autorità di contrasto venga informata.*

Or. en

Motivazione

È necessaria maggiore flessibilità per prolungare il periodo di pagamento; tuttavia, dal momento che la causa principale dei ritardi di pagamento risiede nello squilibrio di potere contrattuale, tale deroga non si applica mai alle transazioni tra autorità pubbliche e imprese e tra grandi imprese e PMI, nelle quali la grande impresa costituisce la parte debitrice. Per agevolare la trasparenza e la raccolta dei dati sui ritardi di pagamento, nonché garantire una migliore attuazione, l'autorità di contrasto dovrebbe essere informata in caso di proroga del termine di pagamento (cfr. anche articolo 13, paragrafo 2 bis).

Emendamento 50
Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Le autorità pubbliche, in particolare, dovrebbero dare l'esempio al resto degli attori economici in relazione ai pagamenti dovuti.*

Emendamento 51
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Norme settoriali derogatorie hanno dimostrato la loro efficacia per alcuni settori interessati da una forte stagionalità delle vendite (giocattoli all'infuori del periodo natalizio, attrezzatura da sci in estate, ecc.) o per prodotti la cui vendita, per loro natura, richiede tempi lunghi (gioielleria, macchinari, prodotti elettronici costosi, ecc.). Pertanto, gli Stati membri e i settori possono scegliere di mantenere o di stabilire norme settoriali derogatorie per i periodi di pagamento.

Or. fr

Emendamento 52
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³.

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³.

Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. ***Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.***

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente.

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Or. en

Emendamento 53

Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica

Emendamento

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica

della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. ***Qualora una delle parti abbia difficoltà a provare la data di ricevimento della fattura, il debitore dovrà effettuare il pagamento relativo ai beni o ai servizi entro 30 giorni dal ricevimento da parte del creditore dei beni e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale.*** Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Or. en

Emendamento 54

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF

Emendamento

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁴³ ***che richiederebbero una verifica ampia e dettagliata***. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale ***dello Stato membro in cui è stabilito il creditore***, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

⁴³ Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF

Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Or. en

Emendamento 55

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale e che sono più favorevoli per il creditore.

Emendamento

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale e che sono più favorevoli per il creditore. ***Analogamente, gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, possono prevedere forme indirette di risarcimento a favore delle imprese creditrici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 56

Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale ***e che sono più favorevoli per il creditore.***

Emendamento

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi ***o più lunghi*** che possono essere previsti nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 57

Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale ***e che sono più favorevoli per il creditore.***

Emendamento

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi ***o più lunghi*** che possono essere previsti nel diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 58

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale ***e che sono più favorevoli per il creditore.***

Emendamento

(13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi ***o più lunghi*** che possono essere previsti nel diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 59

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei***

Emendamento

soppresso

pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. In particolare nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione dell'articolo 4, in quanto la questione degli appalti pubblici deve essere trattata separatamente dal presente regolamento sui ritardi di pagamento.

Emendamento 60 Brando Benifei

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. In particolare nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a

Emendamento

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti ***e introdurre misure efficaci per scoraggiare non solo i ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, ma anche l'aggiudicazione di appalti a imprese che non pagano nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.*** In particolare

quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Or. it

Emendamento 61 **Carlo Fidanza**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. ***In particolare*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Emendamento

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti, ***introducendo misure efficaci per scoraggiare non solo i ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, ma anche l'aggiudicazione di appalti a imprese che non pagano nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento. Inoltre,*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di

approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Or. it

Emendamento 62

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. ***In particolare*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Emendamento

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti ***introducendo misure efficaci per scoraggiare non solo i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche, ma anche l'aggiudicazione di appalti a imprese che non pagano nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento. Inoltre,*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Or. en

Emendamento 63

Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. ***In particolare*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Emendamento

(14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti ***introducendo misure efficaci per scoraggiare non solo i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche, ma anche l'aggiudicazione di appalti a imprese che non pagano nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento. Inoltre,*** nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

Or. en

Emendamento 64

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.

soppresso

Or. en

Emendamento 65
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora *in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.*

(17) Dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Or. en

Emendamento 66
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.

Emendamento

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora **nel caso in cui la parte debitrice sia l'autorità pubblica o una grande impresa o ciò sia gravemente iniquo per il creditore** in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è **chiaramente** imputabile al debitore.

Or. en

Motivazione

La flessibilità nel rinunciare al diritto di ottenere interessi per il ritardo di pagamento è necessaria, ma non nei casi in cui vi sia uno squilibrio di potere contrattuale.

Emendamento 67
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e

Emendamento

(17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e

sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.

sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore *e ciò può essere dimostrato*.

Or. ro

Emendamento 68
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. ***Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o ritarda o impedisce intenzionalmente il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.***

Emendamento

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato.

Or. en

Emendamento 69
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere

Emendamento

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere

evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o ***ritarda o impedisce intenzionalmente il momento dell'invio della fattura***, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.

evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o ***cede il credito a terzi***, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.

Or. en

Emendamento 70
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento.

Emendamento

(22) Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento ***e di porre fine a clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetti.***

Or. en

Emendamento 71
Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è **importante assicurare che** il venditore **conservi** il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Emendamento

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è **possibile concordare una riserva di proprietà per merci specifiche quali le merci a bassa rotazione o stagionali. In tali accordi,** il venditore **conserva** il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Or. en

Emendamento 72

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore **conservi** il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Emendamento

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore **in qualità di creditore** **conservi** il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente **in qualità di debitore** e il venditore **in qualità di creditore** prima della consegna delle merci.

Or. en

Emendamento 73

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Emendamento

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà, **quale una partita**, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Or. en

Emendamento 74

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Emendamento

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione. ***Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza delle imprese sui rimedi per i ritardi di pagamento attraverso pubblicazioni e campagne e dovrebbero favorire la diffusione di buone pratiche, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco di buoni pagatori.***

Or. en

Emendamento 75
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei **giusti** tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Emendamento

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei tassi di interesse **raccomandati** è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 76
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati.

Emendamento

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati, **conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Or. en

Emendamento 77
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati.

Emendamento

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati, ***così come la possibilità di presentare ricorso dinanzi al tribunale arbitrale.***

Or. ro

Emendamento 78
Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali nella misura del possibile.

Emendamento

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. ***La Commissione vigila affinché le autorità di contrasto svolgano in modo efficiente i compiti loro conferiti dal presente regolamento.*** Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali nella misura del possibile.

Emendamento 79
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali *nella misura del possibile*.

Emendamento

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce, *comprese le denunce anonime*, e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali *che forniscano un valore aggiunto*.

Emendamento 80
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle

Emendamento

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle

amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali ***nella misura del possibile***.

amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce ***o alle notifiche*** e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali.

Or. en

Motivazione

Per agevolare la trasparenza e la raccolta dei dati sui ritardi di pagamento, nonché garantire una migliore attuazione, l'autorità di contrasto dovrebbe essere informata nel caso in cui il termine di pagamento venga prorogato (cfr. anche articolo 13, paragrafo 2 bis).

Emendamento 81

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁴⁹ e della direttiva 2014/55/CE⁵⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

(28) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche ***e può anche contribuire a migliorare il rispetto degli obblighi in materia di IVA*** e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁴⁹ e della direttiva 2014/55/CE⁵⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴⁹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

⁴⁹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

Or. en

Emendamento 82 **Stelios Kouloglou**

Proposta di regolamento **Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) La graduale introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria può ridurre i tempi di pagamento, aumentare il controllo sui pagamenti e favorire la transizione digitale delle PMI. Le autorità nazionali dovrebbero sostenere le PMI garantendo infrastrutture e sostegno adeguati.

Or. en

Emendamento 83 **Brando Benifei**

Proposta di regolamento **Considerando 29**

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere

un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti. ***A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prevedere per queste misure una dotazione finanziaria adeguata, destinandovi una quota degli importi raccolti dalle autorità di contrasto a titolo di sanzioni irrogate per la violazione del presente regolamento.***

Or. it

Emendamento 84

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento

e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti. ***A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire risorse adeguate a tali misure destinando una parte delle sanzioni riscosse dalle autorità di contrasto per le violazioni del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 85 **Maria Grapini**

Proposta di regolamento **Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle ***microimprese e delle*** PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante ***le microimprese e*** le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al

sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

miglioramento delle conoscenze delle **microimprese e delle** PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le **microimprese e per le** PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Or. ro

Emendamento 86 **Antonius Manders**

Proposta di regolamento **Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito, **compresi i servizi di finanziamento**, e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti **e i**

Emendamento 87

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito **e della fatturazione** e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito **e della fatturazione** e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Emendamento 88

Laurence Salliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di **strumenti di** gestione del credito, **compreso il factoring**, e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 89
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Alcune disposizioni del presente regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei

Emendamento

soppresso

considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole⁵², agli accordi di ripartizione del valore⁵³ e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo⁵⁴, salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore.

⁵¹ *Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).*

⁵² *Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).*

⁵³ *Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).*

⁵⁴ Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Or. en

Emendamento 90
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Alcune disposizioni del presente regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE 52, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole⁵², agli accordi di ripartizione del valore⁵³ e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo⁵⁴, salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più

Emendamento

(30) Alcune disposizioni del presente regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹ **e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013**. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE 52, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole⁵², agli accordi di ripartizione del valore⁵³ e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo⁵⁴, salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti

favorevoli per il creditore.

agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore. ***Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, pregiudicare le norme stabilite all'articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede disposizioni applicabili ai pagamenti per la vendita di vino all'ingrosso.***

⁵¹ Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

⁵² Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵³ Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵⁴ Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵¹ Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

⁵² Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵³ Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵⁴ Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Or. fr

Emendamento 91
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *Gli obblighi di trasparenza in base ai quali le autorità pubbliche e le grandi imprese divulgano informazioni sui loro termini medi di pagamento potrebbero contribuire a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le autorità pubbliche e le grandi aziende dovrebbero rendere pubblici i tempi medi di pagamento per saldare le fatture e ricevere i pagamenti, rafforzando in questo modo la responsabilità. Fornendo al mercato informazioni cruciali, questo registro mira ad agevolare negoziazioni più eque con offerte di prezzo che riflettano i costi di potenziali ritardi di pagamento, a migliorare la reputazione sul mercato delle autorità pubbliche e delle aziende con pratiche di pagamento positive e a contribuire a un cambiamento culturale verso transazioni tempestive. Le PMI sono incoraggiate ma non obbligate a farlo, dal momento che ciò potrebbe rappresentare per loro un onere amministrativo sproporzionato. Gli organismi di regolamentazione dovrebbero utilizzare il registro per monitorare la conformità legale e promuovere politiche governative efficaci volte ad affrontare le sfide legate ai ritardi di pagamento.*

Or. en

Emendamento 92
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di

garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.***

garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 93

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere

Emendamento

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle ***microimprese e delle*** imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e

conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. ro

Emendamento 94
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *La Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare anche altre soluzioni al fine di contrastare i ritardi di pagamento che non rientrano nel presente regolamento, ad esempio per affrontare i problemi in cui i grandi acquirenti, come i grandi rivenditori o i governi, usano il loro potere d'acquisto per costringere i piccoli venditori ad accettare i loro termini di pagamento. Le autorità garanti della concorrenza potrebbero essere più efficaci nella gestione dei singoli casi. Forse andrebbe valutata anche la possibilità di ricorrere all'esecuzione nei confronti degli enti pubblici che non pagano in tempo.*

Or. en

Emendamento 95
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. ***Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è stato firmato prima della data di applicazione,***

Emendamento

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. ***Al fine di garantire la certezza giuridica, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle transazioni sottoscritte dopo la sua entrata in vigore. In caso di obblighi a lungo termine, le disposizioni del presente regolamento si applicano già alle transazioni concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per la parte della remunerazione da corrispondere dopo la sua entrata in vigore. La data pertinente è quella di ricevimento della fattura,***

Or. en

Emendamento 96
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Ambito d'applicazione

Emendamento

Oggetto e ambito d'applicazione

Or. en

Emendamento 97
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Lo scopo del presente regolamento è lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e, in particolare, delle microimprese e delle PMI.

Or. en

Emendamento 98
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non si applica alle transazioni tra grandi imprese.

Or. en

Motivazione

La causa principale dei ritardi di pagamento risiede nello squilibrio di potere contrattuale. Dal momento che le grandi imprese hanno un potere contrattuale relativamente identico, le transazioni tra una grande impresa e un'altra grande impresa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non dovrebbe applicarsi alle transazioni tra PMI in generale, dal momento che le differenze di potere contrattuale tra le PMI possono essere relativamente più disuguali.

Emendamento 99
Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non si applica agli accordi di consegna.

Or. en

Emendamento 100
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) pagamenti effettuati per beni e servizi che beneficiano dell'articolo 164 della direttiva 2006/112/CE ed esportati verso paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 101
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore, **escluso il risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'articolo 8;**

Or. en

Emendamento 102
Róza Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, **ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore**;

Emendamento

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;

Or. en

Emendamento 103

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) pagamenti derivanti da obblighi che possono essere annullati, posticipati o che possono costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, ivi comprese le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

c) pagamenti derivanti da obblighi **nei confronti di debitori privati** che possono essere annullati, posticipati o che possono costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, ivi comprese le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁵⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵⁵ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

⁵⁵ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

Or. en

Emendamento 104

Geoffroy Didier, Laurence Salliet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) pagamenti derivanti dall'acquisto, dalla vendita, dalla consegna, dalle operazioni di commissione o di agenzia che contribuiscono alla produzione di libri, nonché relativi alla fornitura di carta e di altri beni di consumo destinati alla stampa, alla rilegatura o alla pubblicazione di libri (nella loro speciale posizione di prodotti culturali a bassa rotazione) i cui termini di pagamento saranno definiti di comune accordo tra le parti interessate.

Or. en

Motivazione

Apart from bestselling books, most books stay on bookshop shelves for 6 to 12 months, or even longer. This means that a bookshop's stock rotates (i.e., the entire stock is sold) less frequently than in other retail trades (on average every 3.43 months) and, therefore, bookshops do not make an immediate profit on the books they stock. If one compares this to trade in perishable goods, where stock rotation is by nature much quicker, the difference between a slow-moving product (book) in the bookselling trade and a sector with faster-moving products becomes evident. Payment and invoicing obligations should therefore also be differentiated. Book publishers, in turn, rely on a healthy network of booksellers to display the wealth of titles that underpin Europe's cultural diversity and that make book publishing the largest cultural industry in the EU. Longer payment terms also reflect the long-term investments that publishers make on authors, who get paid in advance but might need months or years to become successful, and require the exposure of their books in the highest possible number of outlets.

Emendamento 105
Róza Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva la lettera b), i pagamenti effettuati per adempiere gli obblighi

derivanti dai contratti assicurativi sono disciplinati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 106

Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) pagamenti effettuati per beni e servizi a norma dell'articolo 164 della direttiva 2006/112/CE ed esportati al di fuori dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 107

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali è appena entrata in vigore nel maggio 2021. La prima relazione di valutazione sarà il 1° novembre 2025. Fino a quel giorno non dovrebbero essere introdotte modifiche sostanziali al di fuori di una revisione dell'intera direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Emendamento 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633 **e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.**

Or. fr

Emendamento 109
Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite **nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e** nella direttiva (UE) 2019/633.

Or. fr

Emendamento 110
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1**, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Motivazione

È importante che il presente regolamento non pregiudichi la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Emendamento 111

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1*, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 112

Laurence Salliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1*, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Or. en

Emendamento 113

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**-1) "transazioni commerciali":
transazioni tra imprese ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni che
comportano la fornitura di merci o la
prestazione di servizi dietro pagamento di
un corrispettivo;**

Or. en

**Emendamento 114
Tom Vandenkendelaere**

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1) **"impresa": qualsiasi soggetto
organizzato, indipendentemente dalla sua
forma e dalle modalità di finanziamento,
che svolge un'attività economica o
professionale indipendente;**

1) **"piccole e medie imprese":
qualsiasi organizzazione che impiega
meno di 250 persone con un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro
e/o un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro, come
definito all'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione della Commissione
2003/361/CE^{1 bis};**

^{1 bis} **Raccomandazione della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36).**

Or. en

**Emendamento 115
Tom Vandenkendelaere**

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "grande impresa": qualsiasi organizzazione che non rientra nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1;

Or. en

Emendamento 116
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "grande impresa": un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;

Or. en

Emendamento 117
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) "gravemente iniquo": una clausola o una prassi contrattuale che comporta uno squilibrio di potere contrattuale tra il debitore e il creditore, considerate le seguenti circostanze: a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; b) la natura del prodotto o del servizio; e c) la presenza di qualche motivo oggettivo che spinga il debitore a discostarsi dal periodo di pagamento di cui all'articolo 3.

Emendamento 118
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) "piccola e media impresa" o PMI": microimpresa, piccola impresa o media impresa, quale ne sia la forma giuridica, che non fa parte di un grande gruppo, secondo le rispettive definizioni dei termini riportate all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 7, della direttiva 2013/34/UE;

Emendamento 119
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "amministrazione pubblica": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

2) "amministrazione pubblica": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, ***indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;***

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire in che misura le autorità pubbliche saranno trattate

come parti debtrici nelle transazioni G2B, dal momento che la legislazione secondaria a cui si fa riferimento contiene soglie ed eccezioni di natura economica. All'articolo 2, punto 2, la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento contiene il chiarimento "indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto", che è stato omesso nel regolamento proposto dalla Commissione.

Emendamento 120

Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Emendamento

3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3 ***o un ritardo di cui all'articolo 5, paragrafo 1;***

Or. en

Emendamento 121

Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Emendamento

3) "ritardo di pagamento": pagamento ***dell'importo dovuto che*** non è effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 122

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Emendamento

3) "ritardo di pagamento": pagamento **dell'importo dovuto che** non è effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 123
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "documento di pagamento": qualsiasi fattura, nota di credito e richiesta di pagamento equivalente;

Or. it

Emendamento 124
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali;

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, **nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura;**

Or. en

Motivazione

In linea con il vigente considerando 12 del regolamento.

Emendamento 125

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali;

Emendamento

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, ***nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura;***

Or. en

Emendamento 126

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali;

Emendamento

7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, ***nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura;***

Or. en

Motivazione

Mantenere la certezza giuridica e garantire la coerenza con il considerando 12.

Emendamento 127

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) "debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento per una merce fornita o un servizio prestato;

Emendamento

8) "debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento ***oltre il termine di pagamento di cui all'articolo 3*** per una merce fornita o un servizio prestato;

Or. en

Emendamento 128
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica che ha ***fornito*** merci o ***prestato*** servizi a un debitore.

Emendamento

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica che ***non ha ricevuto il pagamento entro il termine di cui all'articolo 3 per*** merci ***fornite*** o servizi ***prestati*** a un debitore.

Or. en

Emendamento 129
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica ***o qualsiasi amministrazione pubblica*** che ha fornito merci o prestato servizi a un debitore.

Emendamento

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ha fornito merci o prestato servizi a un debitore.

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 1 relativo all'ambito di applicazione recita: "Il presente regolamento si applica ai pagamenti effettuati in transazioni tra imprese o tra imprese e amministrazioni pubbliche, nelle quali l'amministrazione pubblica è la parte debitrice". L'ambito di applicazione del presente regolamento non include l'autorità pubblica in qualità di creditore.

Emendamento 130

Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "prodotti a bassa rotazione": prodotti a bassa rotazione diversi dai prodotti alimentari e dai prodotti di largo consumo, dove per bassa rotazione si intende che il prodotto rimane presso il commerciante dall'effettiva fornitura da parte del produttore o del rivenditore alla vendita finale al dettaglio per un periodo medio superiore a 60 giorni;

Or. es

Emendamento 131

Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "strumento di pagamento": lo strumento utilizzato per saldare la fattura, che non comporterà alcun costo a carico del creditore come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 132
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI)": soggetti quali definiti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

Or. en

Emendamento 133
Jordi Cañas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "prodotti stagionali": prodotti la cui domanda aumenta in modo significativo in determinati periodi o stagioni dell'anno;

Or. en

Emendamento 134
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "documento di pagamento": qualsiasi fattura, nota di credito e richiesta di pagamento equivalente.

Or. it

Emendamento 135
Jordi Cañas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**9 ter) "prodotti a bassa rotazione":
prodotti caratterizzati dal fatto di essere
detenuti dal venditore, dalla fornitura alla
vendita finale al dettaglio, per un periodo
medio superiore a 60 giorni.**

Or. en

Emendamento 136
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**9 ter) "mezzo di pagamento": lo
strumento utilizzato per saldare la fattura,
che non comporta spese a carico del
creditore, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2.**

Or. fr

Emendamento 137
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Periodi di pagamento

Periodi di pagamento ***nelle transazioni tra
imprese e autorità pubbliche***

Emendamento 138
Martina Dlabajová, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Periodi di pagamento

Emendamento

Periodi di pagamento *tra autorità pubbliche e imprese*

Emendamento 139
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.***

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali ***in cui il debitore è un'autorità pubblica***, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi.

Motivazione

Le autorità pubbliche hanno una responsabilità speciale in tal senso e non sono interessate dalla liquidità e dai flussi finanziari come le imprese private. Per questo motivo è necessario un articolo dedicato alle transazioni commerciali nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

Emendamento 140

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento**Articolo 3 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **30** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il **medesimo** periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **60** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra **micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva (UE) 2013/34**, e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. **Nel caso in cui il debitore sia una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/34, un'amministrazione pubblica o una persona giuridica di diritto pubblico, e il creditore sia una micro, piccola o media impresa, il periodo di pagamento non supera i 30 giorni di calendario.** Il periodo di pagamento **di 60 giorni** si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per

tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. fr

Motivazione

La riduzione dei periodi di pagamento a un massimo di 30 giorni per tutte le transazioni commerciali avrà un impatto molto negativo sulle imprese, e in particolare sulle PMI. I periodi di pagamento applicati dalle grandi imprese alle PMI e dalle amministrazioni pubbliche, nel contesto di un appalto pubblico o meno, alle PMI dovrebbero essere più rigorosi e non dovrebbero mai superare i 30 giorni.

Emendamento 141

Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.***

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali ***tra grandi imprese e piccole e medie imprese, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Nelle transazioni commerciali tra grandi imprese, le parti possono concordare un periodo di pagamento più lungo, a meno che tale termine non sia manifestamente iniquo nei confronti del creditore. Nelle transazioni commerciali nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. I medesimi periodi di pagamento si applicano anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3,***

paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 142

Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. ***Le imprese possono concordare di comune accordo un periodo di pagamento più lungo, tranne nei casi in cui il debitore sia una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o un'amministrazione aggiudicatrice e il creditore sia una micro, piccola o media piccola impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.*** Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per

tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Motivazione

Reducing payment terms does not necessarily lead to reducing late payments. While we understand the need for a standard statutory payment term of 30 days, we also recognise the legitimate interests of SMEs to have the flexibility and maintain contractual freedom to be able to mutually agree on longer payments terms, for example for the purpose of providing liquidity for fast-growing SMEs and to allow cash management for SMEs who process their supplies into new products (long production time) or trade in slow moving consumer goods. The Regulation should target the essence of the problem regarding payment terms: the imbalance of negotiating power between large companies and SMEs. Therefore, a strict payment term of 30 days without exceptions should only apply for payments from large companies and public authorities to SMEs, while maintaining more flexibility in other B2B relations.

Emendamento 143

Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. ***Le imprese possono concordare periodi di pagamento più lunghi, tranne nei casi in cui il debitore sia un'amministrazione aggiudicatrice o una grande impresa ai sensi della direttiva (UE) 2013/34 e il creditore sia una microimpresa o una PMI.*** Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non

breve.

regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. fr

Emendamento 144
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali ***tra PMI, PMI e grandi imprese o imprese e autorità pubbliche, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice***, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica ***anche*** alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese, ***salvo diverso accordo contrattuale tra le parti in termini chiari ed inequivocabili***. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 145

Jordi Cañas

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve. ***Gli Stati membri possono prevedere un periodo di pagamento più lungo, fino a 90 giorni, nel caso di prodotti non alimentari considerati prodotti a bassa rotazione o prodotti stagionali.***

Or. en

Emendamento 146

Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il

periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, il periodo di pagamento è di trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.*** Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 147 **Marion Walsmann**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento ***stabilito nel contratto*** non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Un periodo più lungo può essere concordato solo espressamente e a condizione che non sia gravemente iniquo nei confronti***

pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

del creditore. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 148

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento ***stabilito nel contratto*** non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Un periodo più lungo può essere concordato solo espressamente e a condizione che non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore.*** Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1,

breve.

lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Motivazione

I termini di pagamento sono una parte essenziale dei rapporti contrattuali tra imprese. Spesso vengono concordati termini di pagamento più lunghi per motivi legittimi e a vantaggio di entrambe le parti. Le imprese dovrebbero mantenere, pertanto, la possibilità di determinare questo elemento dei loro contratti, ma con garanzie a tutela della parte più debole come attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE.

Emendamento 149

Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. ***Tra le autorità pubbliche e le imprese il periodo di pagamento non deve superare i 30 giorni di calendario.*** Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Motivazione

In molti casi, le amministrazioni pubbliche sono le più lente a pagare, eppure sono quelle con le maggiori agevolazioni ai fini di pagamenti puntuali. Occorre evitare che le PMI sostengano l'onere finanziario delle autorità pubbliche.

Emendamento 150

Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento**Articolo 3 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **30** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.***

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **60** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Il creditore e il debitore possono concordare un termine di pagamento superiore a 60 giorni purché sia giustificato e preventivamente concordato nel contratto in termini chiari e inequivocabili tra il debitore e il creditore. Nelle transazioni commerciali nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice, il periodo di pagamento non può superare i 30 giorni di calendario.***

Emendamento 151

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento**Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi **e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento**. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 152

Martina Dlabajová, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali **tra imprese e alle transazioni commerciali** tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali **tra autorità pubbliche e imprese, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice**, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra

pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 153 **Eugen Jurzyca**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **30** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese.*** Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali ***tra imprese***, il periodo di pagamento non supera **60** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi, ***salvo diversamente concordato espressamente nel contratto e purché non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore ai sensi dell'articolo 9.*** Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 154
Róza Thun und Hohenstein

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi **conformemente all'accordo contrattuale**. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 155
Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni **di calendario**, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni **lavorativi**, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore

abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

Or. en

Emendamento 156

Brando Benifei

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore **della fattura o di una richiesta** di pagamento **equivalente**, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più

Emendamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore **del documento** di pagamento, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

breve.

Or. it

Emendamento 157

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **30** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.***

Emendamento

1. ***Tra amministrazioni pubbliche e imprese il periodo di pagamento non può superare i 30 giorni di calendario.***

Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera **60** giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi.

Un accordo tra imprese in base al quale il periodo di pagamento è fissato a più di 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura è valido solo se è stato espressamente concordato e se non è gravemente iniquo nei confronti degli

interessi del creditore. Si presuppone equità se il debitore è una piccola o media impresa.

Or. en

Motivazione

The Commission has not sufficiently justified such a massive encroachment on companies' freedom of contract. Late payment is a real problem in only a few sectors. The majority of business operators, including SMEs, cannot see any reason for this regulation. Many sectors live from pre-financing models: craft businesses, the book trade, the furniture industry. Longer payment periods must remain possible here. A fair limitation takes place within the framework of the inequity criterion. If the creditor is an SME, a longer payment period must be possible. The UTP Directive will be revised soon. This change occurred without any impact assessment.

Emendamento 158

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate.

Or. en

Emendamento 159

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso delle start-up e delle microimprese, il periodo di pagamento non può superare i 60 giorni di calendario

nel primo anno di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Molte microimprese e start-up dispongono di risorse molto limitate per iniziare a pagare immediatamente i propri creditori entro 30 giorni o vedersi in caso contrario applicare automaticamente gli interessi in caso di ritardo di pagamento. Ciò potrebbe avere effetti finanziari negativi.

Emendamento 160

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di controversia o di dubbio sulla data di ricevimento della fattura, il termine di pagamento di 30 giorni lavorativi si considera iniziato a decorrere da 14 giorni di calendario dalla data di spedizione della fattura.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi potrebbe essere difficile dimostrare giuridicamente la ricezione della fattura. Pertanto, l'emendamento fornisce al creditore un "supporto giuridico" nel caso in cui il debitore affermi di non aver ricevuto la fattura mentre in realtà l'ha ricevuta.

Emendamento 161

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nelle transazioni commerciali il periodo di

pagamento può essere prorogato fino a 60 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica solo se:

- a) espressamente convenuto tra il creditore e il debitore nel contratto;*
- b) non è gravemente iniquo nei confronti del creditore;*
- c) l'autorità di contrasto è stata informata.*

Tale deroga non si applica alle transazioni tra autorità pubbliche e imprese e tra grandi imprese e PMI, nelle la parte debitrice è una grande imprese.

Or. en

Motivazione

È necessaria maggiore flessibilità per prolungare il periodo di pagamento; tuttavia, dal momento che la causa principale dei ritardi di pagamento risiede nello squilibrio di potere contrattuale, tale deroga non si applica mai alle transazioni tra autorità pubbliche e imprese e tra grandi imprese e PMI, nelle quali la grande impresa costituisce la parte debitrice. Per agevolare la trasparenza e la raccolta dei dati sui ritardi di pagamento, nonché garantire una migliore attuazione, l'autorità di contrasto dovrebbe essere informata nel caso in cui il termine di pagamento venga prorogato (cfr. anche articolo 13, paragrafo 2 bis).

Emendamento 162

Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire periodi di pagamento più lunghi per i prodotti identificati in precedenza, in collaborazione con gli operatori economici e gli organismi competenti, tenendo conto di caratteristiche quali il periodo di rotazione dei prodotti. Quando

i termini di pagamento per tali prodotti sono superiori a 30 giorni, occorre che siano accompagnati da una compensazione economica a favore del creditore equivalente alla dilazione, da strumenti di sconto delle fatture e/o, se del caso, da garanzie o strumenti finanziari che assicurino il pagamento. Tali compensazioni, strumenti e garanzie devono essere proporzionali al termine di pagamento in questione.

Or. es

Motivazione

È essenziale adattare la legislazione ai diversi settori di produzione e alle diverse culture di pagamento presenti nell'Unione europea. Dovrebbe pertanto spettare agli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate per evitare la politicizzazione delle decisioni, stabilire il calendario più appropriato in base al loro contesto specifico.

Emendamento 163

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatti salvi i diritti e gli obblighi conferiti dal presente regolamento, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di vendita su commissione laddove si riferiscano a un accordo in cui un venditore (mittente) affidi merci a una persona fisica o giuridica (destinatario) allo scopo di venderle.

Il destinatario, all'atto di vendita delle merci, trasferisce al mittente il prezzo convenuto, dedotta una commissione concordata. Le merci invendute possono essere restituite al mittente, come previsto nell'accordo di consegna. L'esenzione dal presente regolamento è specifica ai contratti di vendita su commissione e non

pregiudica l'applicabilità di altre leggi o regolamenti pertinenti.

Or. en

Emendamento 164

Sandro Gozi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui il debitore non sia una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE o un'amministrazione aggiudicatrice e il creditore sia una micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, le imprese possono concordare un periodo di pagamento più lungo. Ove applicabile, tali periodi di pagamento derogatori sono concordati a livello nazionale per settori specifici e sono oggettivamente giustificati dalle caratteristiche specifiche dei beni e dei servizi in tali settori, ad esempio in caso di vendite stagionali, bassa rotazione delle scorte di merci o nel caso di prodotti culturali a bassa rotazione con cicli operativi unici.

Or. en

Emendamento 165

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, le microimprese che forniscono beni o servizi a imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione inviano la fattura unitamente ai beni o ai servizi.

Or. en

Emendamento 166

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nelle transazioni commerciali nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice, il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi.

Or. en

Emendamento 167

Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Non potrà essere utilizzato nessuno strumento di pagamento di beni o servizi per modificare il periodo di pagamento.

Emendamento 168

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata. **soppresso**

Or. en

Motivazione

Al fine di tutelare il debitore dal pagamento di beni o di servizi difettosi o di scarsa qualità, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di prevedere procedure di accettazione e di verifica nella loro legislazione nazionale. Al tempo stesso, il creditore dovrebbe essere tutelato fissando una durata massima per tali procedure. Dovrebbe, tuttavia, essere possibile per le parti estendere la durata alle stesse condizioni del periodo di pagamento laddove lo ritengano opportuno, ad esempio per macchinari complessi o progetti edilizi.

Emendamento 169

Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di **soppresso**

verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 170

Sandro Gozi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata. ***Gli Stati membri redigono elenchi di beni e di servizi che devono essere soggetti a una procedura di accettazione e di verifica.***

Or. en

Emendamento 171

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista ***in via eccezionale*** nel diritto nazionale ***solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi.*** In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 172
Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista ***in via eccezionale*** nel diritto nazionale ***solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi***. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 173
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso ***il contratto*** descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale ***per le imprese diverse dalle autorità pubbliche*** nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso ***la fattura*** descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 174
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.*

Emendamento

2. *La grave iniquità si configura se lo scostamento dal periodo standard di 60 giorni si verifica senza un motivo oggettivo e viola i principi di buona fede e onestà. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se è stato concordato un periodo di pagamento superiore a 120 giorni. La presunzione può essere confutata in singoli casi.*

Or. en

Motivazione

In parte ex articolo 7 della direttiva sui ritardi di pagamento. La presunzione è nuova.

Emendamento 175

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista *in via eccezionale* nel diritto nazionale solo se *strettamente* necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale solo se necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 176

Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista *in via eccezionale* nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 177

Maria da Graça Carvalho

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista *in via eccezionale* nel diritto nazionale *solo* se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Emendamento

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

Emendamento 178

Laurence Salliet, Geoffroy Didier

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. *Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera*

Emendamento

soppresso

30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Or. en

Emendamento 179

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera **30** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera **30** giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera **60** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera **60** giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Un accordo tra imprese in base al quale il periodo di pagamento è fissato a più di 60 giorni di calendario dal ricevimento

della fattura è valido solo se è stato espressamente concordato e se non è gravemente irragionevole nei confronti degli interessi del creditore. Si presuppone equità se il debitore è una piccola o media impresa.

Or. en

Emendamento 180
Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Le grandi imprese possono concordare un termine di pagamento superiore a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Tale accordo deve essere indicato in termini chiari e inequivocabili nel contratto tra il debitore e il creditore.

Or. en

Emendamento 181
Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, **conformemente al paragrafo 2**, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento **non supera 30 giorni di calendario** dalla realizzazione di detta procedura.

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, **che consenta di accertare la conformità dei beni o dei servizi al contratto**, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. **Un periodo più lungo può essere concordato solo espressamente e a condizione che non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore.** Il periodo di pagamento **decorre** dalla realizzazione di detta procedura.

Or. en

Emendamento 182
Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen,
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, **conformemente al paragrafo 2**, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, **che consenta di accertare la conformità dei beni o dei servizi al contratto**, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla

servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento **non supera 30 giorni di calendario** dalla realizzazione di detta procedura.

data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. **Un periodo più lungo può essere concordato solo espressamente e a condizione che non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore.** Il periodo di pagamento **inizia a decorrere** dalla realizzazione di detta procedura.

Or. en

Emendamento 183 **Eugen Jurzyca**

Proposta di regolamento **Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. **Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.**

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, **salvo diverso accordo espresso nel contratto e purché non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore ai sensi dell'articolo 9.** In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale.

Motivazione

The Commission did not provide sufficient evidence that contractual freedom should be abolished. In particular, the impact assessment did not assess the loss of benefits of contractual freedom, nor benefits of late payments. For example, late payments might be a form of trade credit that is also valuable to sellers, who can use it as a tool to sustain the growth of business partners in financial difficulty and to maintain profitable business relationships. Sellers may choose to finance their customers through trade credit because they can be better informed about their credibility than financial intermediaries.

Emendamento 184
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera **30** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione **della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente**. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Emendamento

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera **15** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione **del documento** di pagamento. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

Emendamento 185
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *In deroga al paragrafo 1, tra le parti può essere espressamente concordato un periodo di pagamento più lungo, purché tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore o purché tale termine sia oggettivamente giustificato dalle specificità dell'attività economica.*

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i portatori di interessi possano adottare contrattualmente periodi di pagamento più lunghi (che non superino il tetto di 90 giorni, ad esempio), sia ad esempio per i prodotti che, per loro natura, richiedono molto tempo per essere venduti (gioielli, macchinari, prodotti elettronici costosi, ecc.) che per i prodotti la cui vendita è altamente stagionale (giocattoli all'infuori del periodo natalizio, attrezzatura da sci in estate, ecc.).

Emendamento 186
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Paragrafo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *Tuttavia, periodi di pagamento più lunghi possono essere stabiliti sotto forma di accordi reciproci tra le parti che sono impegnate nella produzione e nella vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione, con cicli operativi unici e rotazione delle scorte.*

Or. ro

Emendamento 187
Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 **è il periodo di pagamento massimo e** non pregiudica la possibilità di un periodo più breve **previsto** dal diritto nazionale.

Emendamento

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di un periodo più breve **o di periodi di deroga più lunghi conformemente al paragrafo 1 bis previsti** dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 188
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 **è il periodo di pagamento massimo e** non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Emendamento

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 189
Laurence Salliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 **è il periodo di pagamento massimo e** non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Emendamento

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 190
Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Emendamento

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale. ***Un periodo di pagamento derogatorio può essere concordato anche a livello nazionale, mediante accordo di settore, al fine di tenere conto delle specificità dell'attività economica, in caso di stagionalità delle vendite o di scarsa rotazione delle scorte di merci.***

Or. fr

Emendamento 191
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché un'impresa creditrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, possa ottenere, su richiesta rivolta all'autorità pubblica che non ha pagato l'importo dovuto entro il periodo massimo di pagamento di cui al paragrafo 1, la compensazione dell'importo dovuto a fronte dell'eventuale importo residuo che il creditore ha nei confronti della stessa autorità pubblica.

Or. en

Emendamento 192
Stéphanie Yon-Courtin, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 1, la legislazione nazionale, mediante accordo di settore, può prevedere periodi di pagamento più lunghi in settori economici specifici purché tali periodi più lunghi siano giustificati da ragioni economiche oggettive, specifiche di tali settori, quali le caratteristiche dell'attività economica nel caso di vendite stagionali o di bassa rotazione delle scorte di merci.

Or. en

Motivazione

Due to the specific nature of some products (books, jewelry, watchmaking, leather goods, toys, snow sport goods etc..) and method of financing (hospital facilities), these sectors are subject to two major constraints that structure their entire production and distribution chain: the seasonal nature of sales, with very high peaks of activity over short periods of the year; and secondly, a low inventory turnover rate which results in long periods of in-store stocking, reaching several hundred days. As sales of these goods are made late after their delivery date, it is essential to maintain the possibility for sectors characterized by these constraints to contractually provide for longer payment terms, in order to meet the cash flow needs of retailers, particularly very small businesses, and to enable manufacturers to smooth out their production over a full year and thus maintain a stable employment rate.

Emendamento 193
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il contratto preveda il benessere alla fatturazione da parte dell'autorità pubblica acquirente,

quest'ultimo si intenderà regolarmente ottenuto se, entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione richiesta, l'autorità pubblica acquirente non solleva contestazioni.

Or. en

Emendamento 194
Geoffroy Didier, Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tuttavia, periodi di pagamento più lunghi possono essere definiti da accordi reciproci tra le parti che sono impegnate nella produzione e nella vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione, con cicli operativi unici e rotazione delle scorte di merci.

Or. en

Emendamento 195
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tuttavia, periodi di pagamento più lunghi possono essere definiti da accordi reciproci tra le parti che sono impegnate nella produzione e nella vendita al dettaglio di prodotti culturali a bassa rotazione, con cicli operativi unici e rotazione delle scorte di merci.

Or. en

Motivazione

Most books, apart from bestsellers, stay on bookshop shelves for 6 to 12 months or even longer before selling. This means that a bookshop's stock rotates (i.e., the entire stock is sold) less frequently than in other retail sectors (on average every 3.43 months) and, therefore, bookshops do not make an immediate profit on the books they stock. If one compares this to the trade in perishable goods, where stock rotation is by nature much quicker, the difference between a slow-moving product (book) and a faster-moving product becomes evident. Payment and invoicing obligations should, therefore, also be differentiated. Book publishers, in turn, rely on a healthy network of booksellers to display the wealth of titles that underpin Europe's cultural diversity and that make book publishing the largest cultural industry in the EU. Longer payment terms also reflect the long-term investments that publishers make on authors, who get paid in advance but might need months or years to become successful, and require the exposure of their books in the highest possible number of outlets.

Emendamento 196

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le norme nazionali in materia di raggruppamento delle fatture ricevute dal debitore dallo stesso creditore durante un periodo di tempo limitato.

Or. en

Emendamento 197

Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri promuovono il controllo dei pagamenti garantendo l'infrastruttura necessaria per introdurre la fatturazione elettronica per tutte le imprese.

Emendamento 198
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Non dovrà essere utilizzata nessuna modalità di pagamento di beni o servizi per modificare indebitamente il periodo di pagamento.

Or. fr

Emendamento 199
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Rimangono impregiudicate le disposizioni in materia di rifiuto di pagamento in caso di beni o di servizi non conformi.

Or. en

Motivazione

Chiarezza giuridica per quanto concerne i diritti di garanzia nazionale esistenti. Le aziende devono, inoltre, continuare a poter rifiutare il pagamento se i beni o i servizi ordinati sono difettosi.

Emendamento 200
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Dovranno essere evitati ritardi legati alla fatturazione di lavori e di servizi nei contratti di prestazione in corso che coinvolgono le autorità pubbliche. Non saranno stabiliti termini o pratiche che impongano una frequenza di fatturazione superiore al bimestre.

Or. en

Emendamento 201
Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le norme nazionali in materia di raggruppamento delle fatture ricevute dal debitore dallo stesso creditore durante un periodo di tempo limitato.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri prevedono norme che consentono alle imprese di raggruppare le fatture ricevute in un breve periodo di tempo e di pagarle in un'unica transazione.

Emendamento 202
Geoffroy Didier, Laurence Sailliet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il paragrafo 1 non si applica al settore dei libri.

Or. en

Motivazione

The firm 30-day period provided for in article 3§1 should not apply to the book trade. The 30-day deadline set out in article 3 of the draft regulation jeopardizes the preservation of the diversity of the publishing offer in the book trade. As books are not consumer goods like any other, due to their cultural dimension, some titles require more time on store shelves for customers to discover them, and therefore a longer rotation cycle. In the event of shortened and capped payment terms, the impact on retailers' cash flow, particularly bookshops, would be substantial, which could lead retailers to reduce their purchases from book suppliers (publishing houses). As a result, fewer and shorter-lived works would be displayed on retail shelves, replaced by more easily accessible titles. The result could be an increased concentration of sales on titles by authors with a high profile, and a consequent weakening of cultural diversity.

Emendamento 203

Martina Dlabajová, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Periodi di pagamento tra imprese

1. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il periodo massimo di pagamento è di 30 giorni di calendario a partire dal giorno in cui la richiesta di pagamento è stata ricevuta dal debitore, a condizione che i beni o i servizi siano stati ricevuti dal debitore. I periodi di pagamento possono essere prorogati oltre il limite di 30 giorni di calendario a condizione che nel contratto siano incluse motivazioni sufficienti e un accordo reciproco in tal senso tra le parti senza alcuna ambiguità. A meno che gli Stati membri non prevedano un periodo di pagamento più

breve per tali prodotti, lo stesso periodo di pagamento si applica su base regolare e non regolare alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino della direttiva (UE) 2019/633.

2. Le legislazioni nazionali degli Stati membri possono prevedere procedure di accettazione o di verifica solo nei casi in cui la natura specifica dei beni o dei servizi lo richieda. In tal caso, nel contratto devono essere incluse informazioni dettagliate sulla procedura di accettazione o di verifica, compresa la sua durata.

3. Laddove il contratto includa una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera i 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima della richiesta di pagamento. I periodi di verifica possono superare i 30 giorni di calendario a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate motivazioni sufficienti e un accordo reciproco tra le parti senza alcuna ambiguità. La procedura di accettazione o di verifica deve essere avviata dal debitore immediatamente dopo aver ricevuto i beni e/o i servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo massimo di pagamento è di 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui ha avuto luogo tale procedura, salvo diversi termini concordati ai sensi del paragrafo 1.

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di periodi più brevi previsti dal diritto nazionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 204
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Periodi di pagamento tra imprese

1. Nelle transazioni commerciali tra imprese il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Se giustificato e concordato tra le parti nel contratto in termini chiari e inequivocabili, i periodi di pagamento possono superare i 30 giorni di calendario. Tale proroga non può rappresentare una pratica sleale. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale solo se necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica,

conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera i 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. Se giustificato e concordato tra le parti nel contratto in termini chiari e inequivocabili, i periodi di verifica possono superare i 30 giorni di calendario. Tale proroga non può rappresentare una pratica sleale. Il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera i 30 giorni di calendario a partire dalla data in cui ha avuto luogo tale procedura, salvo diversi termini concordati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 205
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Periodi di pagamento nelle transazioni tra imprese

1. Nelle transazioni commerciali tra imprese il periodo di pagamento non

supera 30 giorni, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Se oggettivamente giustificato e concordato tra le parti nel contratto in termini chiari e inequivocabili, i periodi di pagamento possono superare i 30 giorni. Tale proroga non può rappresentare una pratica sleale.

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista nel diritto nazionale. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera i 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, salvo oggettivamente giustificato e concordato tra le parti coinvolte nel contratto in termini chiari e inequivocabili.

4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 206

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Arba Kokalari

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

*Pagamenti ai subappaltatori negli appalti
pubblici*

Emendamento

soppresso

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ove non abbia ricevuto la prova di cui al paragrafo 1 o sia a conoscenza di un ritardo di pagamento dell'appaltatore principale nei confronti dei suoi subappaltatori diretti, ne informa senza ritardo l'autorità di contrasto del proprio Stato membro.

⁵⁶ **Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

Or. en

Motivazione

La normativa in materia di appalti pubblici dovrebbe essere disciplinata esclusivamente dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE in materia di appalti pubblici. Sarebbe opportuno respingere rigorosamente la frammentazione della normativa in materia di appalti pubblici attraverso varie disposizioni contenute in diversi atti giuridici.

Emendamento 207

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ove non abbia ricevuto la prova di cui al paragrafo 1 o sia a conoscenza di un ritardo di pagamento dell'appaltatore principale nei confronti dei suoi subappaltatori diretti, ne informa senza ritardo l'autorità di contrasto del proprio Stato membro.

⁵⁶ *Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di*

servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere introdotte ulteriori norme speciali onerose per il settore edile già altamente regolamentato. L'articolo proposto non è commisurato all'obiettivo in quanto non rispecchia la realtà dei rapporti di lavoro pubblici.

Emendamento 208
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ove non abbia

ricevuto la prova di cui al paragrafo 1 o sia a conoscenza di un ritardo di pagamento dell'appaltatore principale nei confronti dei suoi subappaltatori diretti, ne informa senza ritardo l'autorità di contrasto del proprio Stato membro.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. en

Motivazione

La questione degli appalti pubblici deve essere trattata separatamente dal presente regolamento sui ritardi di pagamento.

Emendamento 209
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel

Emendamento

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze **di cui all'articolo 3 del presente**

presente regolamento. La prova **può assumere** la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

regolamento e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova **assume** la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore, **che include un documento ufficiale attestante la data di ricezione del pagamento da parte del subappaltatore**, ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento **all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore** o al più tardi contestualmente alla stessa.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. en

Emendamento 210

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle

Emendamento

(1) Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle

condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova **può assumere** la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova **assume** la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore **accompagnata da una valida prova documentale del pagamento** ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa. ***Gli Stati membri possono prevedere che le autorità pubbliche paghino direttamente i subappaltatori in caso di appalti pubblici.***

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. ro

Emendamento 211 **Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le

Emendamento

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le

scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa. ***Gli Stati membri possono prevedere che le autorità pubbliche paghino direttamente i subappaltatori diretti nel quadro degli appalti pubblici.***

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. fr

Emendamento 212 **Róza Thun und Hohenstein**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel

Emendamento

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto, ***per i compiti che i subappaltatori diretti hanno svolto***

presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla *stessa*.

secondo il contratto o il capitolato d'appalto, entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla ***successiva richiesta di pagamento***.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. en

Emendamento 213 **Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, ***se del caso***, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze ***e alle condizioni*** stabilite ***nel*** presente regolamento. La prova ***può***

Emendamento

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE⁵⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze stabilite ***all'articolo 3 del*** presente regolamento. La prova ***assume*** la

assumere la forma di dichiarazione scritta *dell'appaltatore* ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

forma di dichiarazione scritta, *che include un documento ufficiale attestante la data di ricezione del pagamento da parte del subappaltatore*, ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.

⁵⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Or. en

Emendamento 214 **Carlo Fidanza**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che, per gli appalti di lavori pubblici di cui al primo paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscano nel bando di gara un criterio di demerito per le 6 imprese destinatarie di provvedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), che non siano stati impugnati nei termini previsti dalla legge o che siano stati confermati in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo. Le autorità di contrasto garantiscono l'accesso alle loro banche dati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Or. it

Emendamento 215
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri assicurano che, per gli appalti di lavori pubblici di cui al primo paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscano nel bando di gara un criterio di demerito per le imprese destinatarie di provvedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), che non siano stati impugnati nei termini previsti dalla legge o che siano stati confermati in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo. Le autorità di contrasto garantiscono l'accesso alle loro banche dati alle amministrazioni aggiudicatrici.*

Or. it

Emendamento 216
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri possono prevedere che un'impresa creditrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del presente regolamento possa chiedere all'amministrazione aggiudicatrice che non ha pagato l'importo dovuto entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento di compensare tale importo dovuto alla società mediante riduzione di un importo equivalente dovuto dalla società alle autorità pubbliche per altri motivi.*

Emendamento 217
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, per gli appalti di lavori pubblici di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscano nel bando di gara un criterio di demerito per le imprese destinatarie delle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e che non sono state impugnate entro i termini previsti dalla normativa vigente o confermate mediante controllo giurisdizionale o amministrativo.

Or. en

Emendamento 218
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'ente aggiudicatore che omette ripetutamente di rispettare i periodi di pagamento stabiliti nei confronti dei subappaltatori è escluso dalla partecipazione a nuove procedure di appalto pubblico.

Or. ro

Emendamento 219
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Il presente articolo si applica fatti salvi i diritti del creditore che possono essere previsti dal diritto nazionale.*

Or. en

Emendamento 220
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verdi/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, gli Stati membri provvedono affinché un'impresa creditrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, possa ottenere, su richiesta rivolta all'amministrazione aggiudicatrice che non ha pagato l'importo dovuto entro il periodo massimo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 la compensazione dell'importo dovuto a fronte dell'eventuale importo residuo che il creditore ha nei confronti della stessa autorità pubblica.*

Or. en

Emendamento 221
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono il diritto di compensare i debiti fiscali e previdenziali con eventuali importi dovuti alle piccole e medie imprese (PMI) a causa dei ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche in relazione ai contratti di appalto pubblico. Gli Stati membri esentano le PMI dal pagamento di qualsiasi imposta, anche sui lavori realizzati o sui servizi resi, finché non ricevono tale pagamento.

Or. ro

Emendamento 222
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Compensazione con passività dovute agli enti pubblici

Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri assicurano che l'impresa che si definisca creditore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del presente regolamento, possa chiedere all'amministrazione aggiudicatrice che non abbia corrisposto l'importo dovuto nel termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la compensazione tra l'importo dovuto e le passività che un'amministrazione pubblica vanta a qualsiasi titolo nei confronti del creditore stesso.

Emendamento 223
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

***Compensazione con passività dovute agli
enti pubblici***

Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri assicurano che l'impresa che si definisca creditore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del presente regolamento, possa chiedere all'amministrazione aggiudicatrice che non abbia corrisposto l'importo dovuto nel termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la compensazione tra l'importo dovuto e le passività che un'amministrazione pubblica vanta a qualsiasi titolo nei confronti del creditore stesso.

Or. it